

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (2163)	503
PRESIDENTE	503, 504, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515
SILIPO	504, 513
MORO ALDO	504, 507, 508, 511
LOZZA	505, 507, 508, 512, 513
PARENTE	505, 510, 511, 513
POLETTI	506
BERTOLA	506, 508, 509, 510, 511, 512, 513
CESSI	506
SCAGLIA	507, 513
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	507, 508
PAVAN, <i>Relatore</i>	507, 513, 514
D'AMBROSIO	508
MONDOLFO	509, 510
GIAMMARCO	510, 512, 513
BIANCHINI LAURA	510, 513
VETRONE	514
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	515

La seduta comincia alle 9,30.

BERTOLA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (2163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione »

Come la Commissione ricorderà, in una precedente seduta, sospendemmo l'esame dell'articolo 5 ed ultimo del disegno di legge, per avere dalla IV Commissione (Finanze e Tesoro) alcuni chiarimenti in merito alla soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, da essa suggeritaci al momento della comunicazione del suo parere sul disegno di legge.

La IV Commissione, con una lettera a firma del suo Presidente, ha così risposto:

« Onorevole Presidente,

in relazione alla sua del 14 corrente, concernente il disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione », le comunico che questa Commissione (3ª Sottocommissione) ha proposto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del suddetto provvedimento perché ritenuto superfluo, in quanto alle spese che il disegno di legge comporta sarà provve-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

duto con i fondi stanziati in preventivo (salvo eventuali aumenti con note di variazione) per scopi analoghi (commissioni giudicatrici). Tale soppressione è stata determinata anche dal fatto di non accedere al principio, che non è ammissibile, che a una spesa generale e ricorrente si debba far fronte con una specifica entrata, la quale potrebbe, tra l'altro, dare gettito o scarso o eccessivo, rispetto al fabbisogno.

D'altra parte, la soppressione di cui è cenno non ostacola l'approvazione del disegno di legge ».

SILIPO. Sono perfettamente d'accordo con quanto afferma la Commissione finanze e tesoro. Vorrei, però, richiamare l'attenzione dei colleghi su un fatto precedente. Durante la discussione dell'articolo 4, dove si parla dell'aumento della tassa di abilitazione e che è stato già votato ed approvato, diversi colleghi affermarono che era necessario approvare questo aumento di tasse per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla modifica delle commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 3, e per rispettare il disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Ora, questo motivo cade. Vorrei, dunque, proporre di riprendere in esame l'articolo 4 per discutere sull'opportunità della sua soppressione. Dal momento che la nostra Commissione aveva sostenuto la necessità di approvare tale aumento in ossequio all'articolo 81 della Costituzione e aveva rilevato l'interdipendenza esistente tra l'articolo 4 e l'ultimo comma dell'articolo 5, con la soppressione di quest'ultimo viene a cadere ogni argomento a sostegno dell'opportunità di approvare l'articolo 4. Dato che la Commissione finanze e tesoro riconosce che non è opportuno indicare la copertura, quali ragioni militano a favore del mantenimento dell'articolo 4?

Questo è il problema che sottopongo a lei, onorevole Presidente, e a tutta la Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 4 è già stato approvato dalla Commissione. È vero che

qualche collega ha portato a sostegno di questo articolo la necessità di reperire i mezzi finanziari per la copertura del maggiore onere, e, per questa ragione, si è indotto ad approvarlo, ma l'approvazione già data preclude in modo assoluto di tornare a deliberare in merito a tale articolo. Non posso, quindi, accogliere la proposta dell'onorevole Silipo.

MORO ALDO. Mi permetto di aggiungere che solo per una ragione di tecnica legislativa la IV Commissione propone di sopprimere l'indicazione della copertura: non è ammessa, infatti, la compensazione formale delle maggiori spese derivanti dall'articolo 3 con le maggiori entrate previste all'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5, chiesta dalla IV Commissione e fatta propria dal relatore e accettata dal Governo.

(È approvata).

L'articolo 5 risulta, pertanto, così modificato:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applica anche ai concorsi-esami di Stato per i quali, alla suddetta data, non abbiano avuto inizio le prove orali.

Qualora si tratti di concorsi per soli titoli indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente ai fini della ripartizione dei 25 punti riservati ai titoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame della tabella di valutazione dei titoli, di cui già abbiamo approvato i numeri 1 e 2, relativi ai titoli di studio e di cultura. Passiamo al numero 3, di cui do, di nuovo, lettura:

- | | | | |
|---|--------------------|-------|----|
| 3. — Titoli didattici. | fino al massimo di | punti | 10 |
| A) Per i seguenti servizi od insegnamenti prestati nell'ultimo decennio (a) | fino al massimo di | » | 7 |
| a) Insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, paraggiati o legalmente riconosciuti. | | | |

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 7 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegna-

a) Per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

mento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre.

b) Incarico d'insegnamento universitario.

c) Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.

d) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti Nazionali (b).

e) Insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, prestato dopo il compimento del 22° anno di età e per un massimo di 10 anni (b).

f) Servizio prestato nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599 (b).

B) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 7 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito	fini al massimo di	punti	3
Per ogni qualifica di « ottimo »		»	1
Per ogni qualifica di « valente »		»	0,50
Per ogni qualifica di « buono »		»	0,25

b) È valutabile in ragione della metà dell'insegnamento medio, al quale sia stato attribuito il minimo coefficiente, a norma della lettera a).

Su questa parte della tabella è stato presentato dall'onorevole Lozza un emendamento soppressivo. L'onorevole Lozza propone che, alla lettera a), siano soppresse le parole: « o legalmente riconosciuti », e, analogamente, alla lettera e), le parole: « o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi ».

L'onorevole Lozza ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

LOZZA. Le ragioni dell'emendamento da me proposto sono le seguenti. In primo luogo, negli istituti legalmente riconosciuti e nelle scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi il personale non viene assunto in base alla graduatoria preparata dalle autorità scolastiche. Questa è la ragione più importante per cui chiedo che il servizio prestato in questi istituti e in queste scuole non sia valutato ai fini del concorso.

In secondo luogo, mentre qui si parla di istituti legalmente riconosciuti, noi non sappiamo se essi corrisponderanno alle nuove disposizioni che, in applicazione del principio della scuola paritaria, sancito nella Costituzione, saranno introdotte nella riforma della scuola.

Infine, si sono verificate, negli ultimi tempi, specie in provincia, delle infrazioni abbastanza gravi: si è, infatti, constatato che insegnanti erano in possesso di questo titolo, senza avere effettivamente insegnato. Quindi, si tratta di un titolo non molto sicuro.

Per questi motivi ho proposto l'emendamento soppressivo.

PARENTE. Comprendo benissimo le preoccupazioni dell'onorevole Lozza e so che, per una valutazione esatta al cento per cento, bisognerebbe accettare il suo emendamento. Però, bisogna considerare che moltissimi di coloro che insegnano negli istituti legalmente riconosciuti si sono prestati ad insegnare in tali istituti solo per ottenere quel titolo, senza percepire nemmeno lo stipendio. Ora, se accettassimo l'emendamento Lozza, ci troveremmo a negare ogni riconoscimento a insegnanti che hanno accettato di insegnare senza essere scelti dalla graduatoria ufficiale, è vero, ma, comunque, con un riconoscimento giuridico da parte del provveditorato e con una valutazione, a fine d'anno, del loro servizio da parte delle autorità scolastiche.

Accettando la soppressione proposta dall'onorevole Lozza, insegnanti che hanno supe-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

rato il 22° anno di età e che non hanno alcuna possibilità di entrare in una graduatoria, resterebbero fuori da ogni classificazione.

Sarei, piuttosto, d'avviso di escludere esplicitamente alcuni di questi istituti legalmente riconosciuti. Ma se li escludiamo tutti indistintamente, rischiamo di colpire anche istituti e scuole, che hanno funzionato bene, per i quali questi insegnanti si sono sacrificati anche oltre i limiti delle proprie forze. Del resto, proprio per un senso di giustizia, sarei del parere di mantenere questo titolo. Non mi pare che ne venga un gran danno agli altri concorrenti. Il danno reale ed effettivo lo faremmo a questi insegnanti se sopprimessimo questa valutazione.

POLETTI. Desidero esporre i motivi, sia formali, sia sostanziali, per cui sono contrario a questo emendamento.

Attualmente, in Italia, accanto alle scuole statali non esistono che pochissime scuole parreggiate: si possono contare sulle dita di una mano. Quindi, tutti gli istituti medi non statali sono istituti legalmente riconosciuti. In attesa che la futura riforma precisi le caratteristiche della scuola paritaria, tutti gli istituti medi che non siano statali sono istituti legalmente riconosciuti.

PRESIDENTE. Ci sono gli autorizzati.

POLETTI. Ma tra autorizzati e legalmente riconosciuti non v'è grande differenza.

Ora, il voler escludere dalla valutazione dei titoli coloro che hanno insegnato negli istituti legalmente riconosciuti, porta un gravissimo danno a questi concorrenti, perché, moltissime volte, coloro che aspirano a una supplenza o a un incarico nelle scuole statali, non riescono ad ottenerlo per mancanza di posti e, allora, devono ripiegare necessariamente, spesso contro la loro volontà, sugli istituti legalmente riconosciuti. E, si badi bene: costoro sono non solo giovani, ma anche anziani. Aggiungo che, fino al 1946-47, il servizio prestato negli istituti legalmente riconosciuti non era valutato agli effetti dei concorsi, o era valutato con un punteggio molto inferiore a quello dato per il servizio prestato negli istituti statali. Per quali ragioni si è cercato, negli ultimi bandi, di valorizzare anche coloro che hanno insegnato in istituti legalmente riconosciuti? In primo luogo, perché non tutti trovavano posto negli istituti statali; in secondo luogo, perché — e vorrei sottolineare questo punto — durante il passato regime, coloro che, pur avendo tutti i titoli a posto, non erano accolti, per ragioni di ordine politico, in istituti statali, erano costretti a insegnare solo negli istituti legalmente riconosciuti.

Ora, siccome tra coloro che aspirano alla cattedra ci sono anche questi insegnanti anziani che furono danneggiati dal fascismo, insisto perché non sia accolto l'emendamento Lozza, poiché commetteremmo una ingiustizia nei confronti di coloro che, sotto il fascismo, furono costretti a insegnare negli istituti legalmente riconosciuti, ed ora sarebbero un'altra volta danneggiati dal disconoscimento della loro opera.

BERTOLA. Agli argomenti portati dall'onorevole Poletto, a cui mi associo, ne voglio aggiungere due.

In primo luogo, bisogna considerare che un'esperienza didattica è stata acquistata anche da coloro che hanno insegnato negli istituti legalmente riconosciuti. A questo riguardo, sarà bene precisare che per istituti legalmente riconosciuti si intendono non gli istituti autorizzati, ma gli istituti parificati, cioè, quelli ai quali lo Stato riconosce la parifica del titolo. È logico, quindi, che lo Stato riconosca l'esperienza didattica degli insegnanti che prestano servizio in queste scuole che rilasciano un titolo valido.

Il secondo argomento mi sembra anche più importante. Coloro che insegnano nelle scuole parificate si trovano già, secondo questa tabella, in condizione di inferiorità rispetto agli insegnanti delle scuole statali, perché le qualifiche che hanno ottenuto al termine del loro servizio sono escluse dalla valutazione. Infatti, alla lettera B si precisa che vengono riconosciuti altri punti « per le qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o parreggiati ». Di modo che vi è già una differenziazione: le qualifiche, nel caso di istituti parificati, non sono considerate, mentre, nel caso di istituti statali o parreggiati, portano ad un aumento del punteggio. Volete escludere questo titolo che si acquista con una esperienza didattica, sia pure di carattere generico, quando sono considerati titoli l'esperienza fatta nella scuola elementare e, persino, nella scuola popolare?

Posso riconoscere che vi siano delle scuole medie parificate che non sono buone; ma ve ne sono di quelle che funzionano bene, come vi sono insegnanti in licei parificati con una esperienza didattica di prim'ordine. Ripeto, non capisco perché si voglia sopprimere questo titolo, quando vi è già una differenziazione tra questi insegnanti e gli insegnanti delle scuole statali. Sono, perciò, contrario all'emendamento Lozza.

CESSI. A mio avviso, la principale differenza tra questi insegnanti e quelli delle

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

scuole statali sta nel diverso modo di assunzione. Negli istituti legalmente riconosciuti non si segue la graduatoria preparata dalle autorità scolastiche, e formata secondo un criterio di differenziazione e selezione. In questi istituti si assume un insegnante indipendentemente da qualsiasi giudizio. Così stanno le cose: il metodo sarà buono o cattivo, io non discuto; dico solo che questa è la procedura. Ho potuto constatare che in queste scuole sono state assunte delle persone che certamente in un giudizio, sia pure preliminare, non sarebbero state classificate. E noi vogliamo mettere sullo stesso piano coloro che, bene o male, sono passati attraverso un giudizio di merito e coloro che non hanno subito alcun giudizio? Non mi pare giusto.

Ritengo che una differenziazione vi debba essere, oppure che si debba far obbligo alle scuole parificate di assumere il personale con le stesse modalità e le stesse garanzie con cui lo assumono tutte le altre scuole. Altrimenti, non è giusto mettere sullo stesso piano coloro che, originariamente, hanno avuto un trattamento diverso.

SCAGLIA. La distinzione già esistente in questa tabella tra insegnanti delle scuole statali e insegnanti delle scuole legalmente riconosciute per quanto riguarda il punteggio assegnato alle qualifiche, distinzione messa in evidenza dall'onorevole Bertola, ha un carattere risolutivo per la nostra discussione. Se mettessimo gli insegnanti degli istituti legalmente riconosciuti alla pari con gli insegnanti degli istituti statali, avrebbe valore l'osservazione che v'è una differenza nel modo di assunzione. Ma la tabella li pone in una condizione di inferiorità perchè non considera le qualifiche da loro ottenute. Senza contare che, anche per l'assunzione di questi insegnanti, valgono norme precise: è autorizzata l'assunzione di non abilitati solo quando manchino gli abilitati.

Concludendo, sarebbe ingiusto mettere questi insegnanti sullo stesso piano degli insegnanti statali; ma sarebbe anche ingiusto non tener conto affatto dell'esperienza da essi fatta negli istituti legalmente riconosciuti.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accogliere lo emendamento Lozza per due ragioni. La prima è stata già esposta dall'onorevole Parente: la impossibilità, cioè, per alcuni di questi concorrenti di avere altri titoli all'infuori di questo.

L'altra ragione, più importante, è di carattere costituzionale. La Costituzione rico-

nosce la scuola paritaria; quindi, in una valutazione dei titoli didattici non possiamo non tener conto di tali scuole.

LOZZA. Ma quale è la scuola paritaria?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Noi non sappiamo come la scuola paritaria verrà configurata nella futura riforma. Ma, allo stato attuale della legislazione, non si può negare valore agli istituti legalmente riconosciuti, tanto più che è stata già riconosciuta una efficacia giuridica agli insegnamenti impartiti in questi istituti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Lozza, soppressivo, alla lettera a), delle parole: « o legalmente riconosciuti » e, alla lettera e), delle parole: « o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi ».

(Non è approvato).

MORO ALDO. Desidero chiedere un chiarimento al relatore. Che significato ha l'ultimo periodo della lettera a): « Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre ».

PAVAN, *Relatore*. Faccio un esempio: se il candidato concorre alla cattedra di italiano ed ha insegnato nella cattedra di diritto, non può avere lo stesso punteggio che se avesse insegnato nella cattedra di italiano, perchè vi è una differenza fra una cattedra e l'altra.

MORO ALDO. Non è sempre la commissione che stabilisce il punteggio, sia per le cattedre della stessa classe, sia per le altre? Perchè questa espressione per cui sembra che vi siano due diverse valutazioni?

PAVAN, *Relatore*. È sempre la commissione che valuta il punteggio che deve avere il candidato, secondo la cattedra cui concorre. Ora, se i titoli si riferiscono a questa cattedra, il candidato avrà la piena valutazione; se, invece, i titoli si riferiscono a un'altra cattedra che non ha alcuna relazione con la cattedra a cui concorre, la stessa commissione (perché non possono essere due le commissioni) farà una valutazione diversa da quella precedente. E, infatti, è detto chiaramente: « stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre ».

MORO ALDO. È obbligata la commissione a stabilire questa differenza, o ne ha la semplice facoltà?

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Mi pare che non sia una facoltà, ma un obbligo.

MORO ALDO. La dizione mi pare poco felice.

LOZZA. Vorrei portare tre esempi: candidato che concorre per la cattedra di italiano, storia e geografia nella scuola di avviamento e abbia insegnato in detta cattedra nello stesso tipo di scuola; candidato che concorre per la cattedra di italiano, storia e geografia nella scuola di avviamento e abbia insegnato queste stesse materie in altro tipo di scuola; candidato che concorre per la cattedra di italiano, storia e geografia nella scuola di avviamento e abbia insegnato altre materie in altro tipo di scuola. Quindi, abbiamo tre casi: insegnamento prestato nella stessa cattedra e nello stesso tipo di scuola per cui si concorre: insegnamento prestato nella stessa cattedra per cui si concorre ma in altro tipo di scuola; insegnamento prestato in cattedra diversa da quella per cui si concorre e in altro tipo di scuola. È logico che, stabilito il punteggio da attribuire al primo caso, bisognerà stabilire i coefficienti da attribuire agli altri due casi.

MORO ALDO. Propongo di sostituire l'ultimo periodo della lettera a) con il seguente: « La commissione determinerà il punteggio da attribuire per l'insegnamento prestato, tenendo conto della maggiore o minore affinità di esso con quello proprio della cattedra messa a concorso ».

LOZZA. In un certo senso, è più chiara la dizione del testo ed è più aderente alla pratica dei concorsi.

BERTOLA. Nel testo si dice: « La Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre ». È questo che specifica meglio l'opera che deve fare la Commissione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È questione di interpretazione, e il Governo si rimette alla Commissione. Pregherei, però, di modificare il meno possibile il testo che so essere frutto di una lunga elaborazione. La dizione proposta dall'onorevole Moro è forse più elegante, ma temo che possa finire per mutare la sostanza.

MORO ALDO. Se un candidato ha insegnato italiano al liceo e, poi, concorre per la cattedra di italiano nella scuola di avviamento, l'insegnamento fatto al liceo gli viene computato di meno?

LOZZA. Se si vuole mutare il criterio sostanziale, allora possiamo discutere, ma in tutti i concorsi è così.

PRESIDENTE. L'onorevole Moro insiste sul suo emendamento?

MORO ALDO. Non ho motivo di insistere se il Governo non lo ritiene opportuno.

D'AMBROSIO. Vorrei proporre un emendamento alla lettera a), laddove è detto: « È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 7 mesi ». Generalmente gli incarichi vengono assegnati a gennaio e da gennaio a giugno corrono sei mesi. Se lasciamo « per non meno di 7 mesi », al candidato non sarebbe computato l'intero anno agli effetti del concorso.

Propongo, perciò, di sostituire alle parole: « per non meno di 7 mesi » le altre: « per non meno di 6 mesi ».

Uguale modifica dovrebbe, poi, essere apportata alla lettera B).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole D'Ambrosio per portare da 7 a 6 mesi il periodo di tempo necessario per considerare effettivo l'insegnamento prestato.

° (È approvato).

L'onorevole Lozza ha presentato, ora, un emendamento alla nota b), per sostituire l'attuale testo con il seguente: « L'insegnamento prestato nella scuola elementare è valutabile in ragione della metà dell'insegnamento medio corrispondente a quello per la cui cattedra il candidato concorre ».

L'onorevole Lozza ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

LOZZA. Mi pare che il nostro compito sia facilitato dalla decisione presa a proposito dell'insegnamento nelle scuole parificate, dal fatto, cioè, che la maggioranza della Commissione ha approvato che si tenga conto di tale insegnamento. Ora si tratta dell'insegnamento, di ruolo o non di ruolo, nelle scuole elementari: quale valutazione se ne deve fare nei concorsi a cattedre della scuola media?

Il decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1034, dice che tra i titoli di ammissione ai concorsi per la scuola media « è computabile il servizio di insegnamento, di ruolo o non di ruolo, prestato negli istituti o scuole di istruzione media governativi o pareggiati e nelle scuole elementari dello Stato ». Quindi aggiunge: « Il servizio di insegnamento elementare, come sopra prestato e per un massimo di dieci anni, è valutato in ragione della metà del servizio d'insegnamento medio; sono valutati soltanto gli anni di servizio prestati dopo il compimento del 22° anno di età ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Si suppone, infatti che, continuando gli studi dopo il 18° anno di età, a 22 anni si sia conseguita una laurea; quindi, viene computato solo il servizio prestato nelle scuole elementari dopo la laurea.

Il servizio di insegnante nelle scuole elementari per un massimo di dieci anni è, dunque, valutato in ragione della metà del servizio di insegnante nelle scuole medie. E la nota (b) precisa: « È valutabile in ragione della metà dell'insegnamento medio al quale sia stato attribuito il minimo coefficiente ». E quale è il minimo coefficiente? Il massimo coefficiente è per l'insegnamento svolto nell'ordine di studi e nella cattedra per cui si concorre; al secondo posto viene valutato l'insegnamento svolto per le stesse materie, ma in altro tipo di scuola; al terzo posto viene la valutazione del servizio prestato in una cattedra diversa e in una scuola diversa da quelle per cui si concorre. Se, nel primo caso, per dieci anni di servizio si danno 7 punti; se, nel secondo caso, si danno punti 3,5 e, nel terzo caso, punti 1,75, ai maestri elementari, per 10 anni di servizio, si danno punti 0,85. Siccome, poi, per i maestri elementari non si tiene conto del paragrafo B), vale a dire dei punti per le qualifiche, per essi il punteggio resta fermo a 0,85.

Il problema, si badi, lo pone l'Associazione nazionale insegnanti elementari laureati ed io riconosco che è di ardua soluzione. Vi leggo l'esemplificazione presentata dall'Associazione (sono tre casi):

1°) Candidato che concorra per la cattedra di italiano, storia e geografia nella scuola di avviamento con dieci anni di insegnamento come supplente in detta categoria, con la qualifica di ottimo: punti 7; altri 3 punti sono assegnati alla qualifica per il paragrafo B; quindi, complessivamente, punti 10.

2°) Candidato che concorra per la cattedra di italiano, storia e geografia nella scuola di avviamento con dieci anni di insegnamento per le stesse materie, in altra scuola, con qualifica di ottimo: punti 3,5; 3 punti per la qualifica di ottimo: totale punti 6,5.

3°) (caso nel quale diamo il minimo coefficiente): Candidato che concorra per la cattedra di italiano, storia e geografia nella scuola di avviamento e che ha insegnato per dieci anni, come supplente, materie diverse in altro tipo di scuola media: punti 1,75; 3 punti per la qualifica di ottimo: in totale punti 4,75.

Passiamo a considerare il caso del candidato che concorra per la cattedra di italiano,

storia e geografia nella scuola di avviamento con 10 anni di insegnamento nella scuola elementare. Il suo servizio deve essere valutato in ragione della metà dell'insegnamento medio, al quale sia stato assegnato il coefficiente minimo; quindi, metà di 1,75: punti 0,85. E poiché a questi insegnanti non si applica il beneficio del paragrafo B), relativo alla valutazione delle qualifiche, per dieci anni di servizio nella scuola elementare essi hanno punti 0,85.

Questa è evidente ingiustizia. Invece, con l'emendamento da me presentato, che è stato formulato dall'Associazione nazionale maestri elementari laureati, ai maestri laureati si verrebbe ad assegnare la metà di punti 7: cioè, punti 3,50. Un maestro elementare con dieci anni di servizio verrebbe ad avere una valutazione di 3,50 anziché di 0,85.

Faccio rilevare che la nota (b) è relativa a tre punti della tabella: lettera d), servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo od istitutore assistente nei convitti nazionali; lettera e), maestri elementari laureati; lettera f), servizio prestato nella scuola popolare. Mi pare che per tutti e tre i casi debbano valere le ragioni che ho esposto. Se modificassimo la nota (b) nel senso da me proposto, a favore dei maestri laureati, degli istitutori dei convitti nazionali e degli insegnanti delle scuole popolari, faremmo una cosa giusta. Sono convinto di questo: ma, poiché comprendo che il problema è arduo, vorrei che il mio punto di vista fosse ampiamente discusso dalla Commissione per chiarirne la esattezza.

MONDOLFO. Non avrei, in realtà, alcuna obiezione contro l'emendamento dell'onorevole Lozza. Però, chiedo a lui se ha tenuto conto del fatto che i suoi calcoli sono basati sul massimo concesso per quella categoria di titoli; massimo che, in realtà, nessuno di quelli che hanno insegnato in scuole statali, come supplenti o incaricati, o in scuole pareggiate potrà raggiungere.

Ma, soprattutto, mi pare che si debba tener conto di quest'altro fatto: coloro che si presentano ai concorsi con il titolo d'insegnamento nelle scuole elementari, probabilmente sono in possesso anche di titoli di insegnamento in scuole statali. Di modo che si tratta di una aggiunta ai titoli che si sono conseguiti per altro insegnamento.

BERTOLA. Come ha già riferito l'onorevole Lozza, la modifica è richiesta dall'Associazione degli insegnanti elementari laureati. Sono d'accordo sull'opportunità di cercare una soluzione a questo problema. Però, devo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

dire subito che se accettassimo, come l'accetta l'onorevole Lozza, la richiesta di questa Associazione, commetteremmo un'ingiustizia rispetto ad altri insegnanti. Senza entrare in una casistica troppo particolareggiata, credo di potermi spiegare con poche parole. Abbiamo discusso, poco fa, sugli insegnanti delle scuole non governative e abbiamo, infine, confermato il testo della tabella. Nonostante ciò, l'insegnante della scuola media non governativa, sia superiore che inferiore, se gode del beneficio del punteggio per l'esperienza didattica, non gode del punteggio per le qualifiche. Ora, se accettassimo la richiesta dell'Associazione, che propone di assegnare allo insegnamento svolto nella scuola elementare la metà del punteggio massimo assegnato all'insegnamento medio, a parità di anni di servizio daremmo ai maestri laureati un punteggio superiore a quello assegnato agli insegnanti di scuole non governative, che, per esempio, abbiano insegnato in un liceo. Il che mi sembra assurdo in questa materia.

Ci sarebbe una soluzione per superare questa difficoltà. Nella nota (b), dove è detto «è valutabile in ragione della metà», basterebbe sostituire «in ragione di due terzi». Però, siccome questa valutazione della metà è una conquista recente degli insegnanti elementari ed è disposta da un decreto legge, temo che una disposizione del genere sarebbe in contrasto con la legge già esistente.

PRESIDENTE. Da un punto di vista giuridico, non vi è alcuna difficoltà: la legge muta la legge.

BERTOLA. Allora, propongo formalmente che la nota (b) sia così modificata: «È valutabile in ragione di due terzi dell'insegnamento medio al quale sia stato attribuito il minimo coefficiente a norma della lettera a)».

È una soluzione che realizza per metà la richiesta dell'Associazione maestri laureati e non danneggia gli altri concorrenti.

PARENTE. Rispondo alla seconda osservazione dell'onorevole Mondolfo. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla nota (a) di fondo pagina, dove è detto: «Per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio». In proposito, ricordo che noi abbiamo avuto in discussione una legge con cui si proponeva che gli insegnanti elementari laureati fossero considerati in congedo per il servizio, affinché potessero insegnare nella scuola media. Ma questa legge non è stata approvata. Quindi, questi insegnanti non possono sommare il duplice beneficio dell'insegnamento

nella scuola elementare e dell'insegnamento nella scuola media.

MONDOLFO. Ma possono avere insegnato nella scuola media in anni diversi.

PARENTE. Se hanno insegnato nella scuola media, è giusto che abbiano il titolo che hanno tutti gli altri che hanno insegnato nella scuola media.

Riguardo alle osservazioni dell'onorevole Bertola, egli ha dimenticato una cosa: che noi stiamo parlando di maestri laureati, i quali sono nelle stesse condizioni di quei professori non maestri, che, però, insegnano in istituti privati.

Ora; un insegnante elementare laureato — se non è laureato non può concorrere — ha diritto a un minimo coefficiente. Questo minimo coefficiente noi lo abbiamo già riconosciuto, respingendo il primo emendamento Lozza, all'insegnamento prestato in istituti privati. Tra due laureati, uno che, senza titoli e diritto all'insegnamento nella scuola, ha insegnato, al di fuori dell'organismo statale, perché si è avvalso di una chiamata particolare in una scuola non governativa e l'altro, invece, che nelle stesse condizioni ha prestato servizio nell'organismo statale, in una scuola elementare; mi pare che la valutazione dovrebbe andare a favore del secondo, diversamente da come pensa l'onorevole Bertola.

GIAMMARCO. Il problema si potrebbe risolvere concedendo anche ai maestri laureati il riconoscimento delle qualifiche. Si tratterebbe di aggiungere alla lettera B), dove è detto: «Per qualifiche di ottimo, valente e buono, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in istituti medi statali o pareggiati», le parole: «o nelle scuole elementari».

BIANCHINI LAURA. Desidero rispondere all'argomento addotto dall'onorevole Parente. Anche coloro che insegnano nei corsi popolari, possono essere al servizio dello Stato, ma, altre volte, sono al servizio di enti privati. Quindi, l'argomento dell'onorevole Parente non regge più. Egli dice: «Noi abbiamo attribuito il minimo coefficiente a coloro che non hanno alcun diritto, perché non hanno insegnato nelle scuole statali, ma in istituti privati, sia pure della scuola media. A maggior ragione dobbiamo attribuirlo a coloro che hanno insegnato nelle scuole elementari, al servizio dello Stato». E tutti quelli che hanno insegnato nei corsi popolari al servizio di enti privati? È giusto che anche questi abbiano una valutazione. Riconosco che la richiesta dei maestri laureati ha un certo fondamento e sono disposta

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

a trovare una soluzione, ma non sulla base dell'argomentazione dell'onorevole Parente, che aumenta e non diminuisce le difficoltà.

MORO ALDO. Credo che, effettivamente, i maestri laureati meritino una migliore considerazione. Però, non sono d'accordo con l'onorevole Lozza che chiede di assegnare loro la metà del coefficiente massimo, perché non vedo, dal punto di vista logico, come si possa, in un certo modo, paragonare, sia pure considerandolo per metà, questo servizio con quello prestato nella scuola media. Tuttavia riconosco come questa divisione per metà sia, anche dal punto di vista psicologico, la parte meno piacevole di questa legge. Non vedo perché si debba fare una simile affermazione di principio, che l'insegnamento nella scuola elementare vale la metà dell'altro.

Dal punto di vista sostanziale, non sono d'accordo con l'onorevole Parente: sarà importante avere insegnato nell'ambito dell'organismo statale, ma è esatta l'osservazione dell'onorevole Bertola, che quella che vale è l'esperienza di insegnamento e, quindi, l'insegnamento medio, anche se prestato al di fuori dell'ambito statale, deve essere valutato di più dell'insegnamento elementare.

Penso che si possa sganciare il trattamento di questi insegnanti da quello degli insegnanti medi e concedere loro un punteggio autonomo fino a un massimo di punti 3. Dal punto di vista formale, bisognerebbe staccare dalla lettera A) le tre lettere d), e) ed f), riguardanti istitutori, maestri laureati, insegnanti nei corsi popolari, e riunirle in una categoria a parte, assegnando un punteggio massimo di 3 punti. Secondo questa valutazione, la commissione potrebbe attribuire fino a 3 punti all'insegnamento prestato in questi ordini di scuole, che sono indubbiamente meno significativi degli altri ai fini della qualificazione della personalità dell'insegnante. Questi 3 punti massimi concessi mi sembra che costituiscano una equa valutazione.

Ritengo, comunque, da respingere, anche per ragioni psicologiche, in quanto offensivo per questa categoria, il riferimento alla metà.

PRESIDENTE. L'onorevole Moro ha così formulato il suo emendamento:

«Dopo la lettera c) sub A), aggiungere: B) Per i seguenti servizi e insegnamenti prestati nell'ultimo decennio fino a un massimo di punti 3.... Seguono le lettere d), e), f), come nel testo. Si sopprime la nota b).»

BERTOLA. Nella sostanza sono perfettamente d'accordo. Tuttavia, mi resta uno scrupolo giuridico. Esiste un decreto legge che

stabilisce che l'insegnamento, nella scuola elementare, vale, a tutti i fini, metà del punteggio assegnato all'insegnamento medio. Se giuridicamente questo ostacolo è superabile, nella sostanza sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non v'è dubbio che sia superabile. Il decreto legge resta in vigore per la parte in cui non sia stato abrogato da una legge successiva. Questa sarebbe una modifica al decreto legge per la parte che interessa la valutazione dei titoli.

PARENTE. Vorrei chiarire alcune idee che non sembrano molto chiare. Precedentemente, noi abbiamo fatto una differenziazione tra insegnamento presso le scuole statali e insegnamento presso gli istituti privati.

Ora, noi abbiamo preso in esame il problema degli insegnanti elementari laureati, che possono essere di ruolo o non di ruolo. Non stiamo discutendo soltanto di coloro che hanno insegnato nella scuola popolare, ma anche di quegli insegnanti che hanno dieci anni di insegnamento nelle scuole elementari in seguito a regolare concorso.

Ora, chi insegna nella scuola media di un ente privato ha diritto a una certa valutazione, mentre chi insegna nella scuola elementare, pur essendo laureato, ha una valutazione talmente bassa che finisce col diventare effimera. Questo è il motivo per cui bisognerebbe precisare che gli insegnanti elementari di ruolo, coloro che hanno fatto dieci anni di insegnamento elementare nei ruoli, non possono essere valutati con lo stesso criterio. Specificiamo: gli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole dello Stato ottengono un punteggio pari alla metà. Ma se non si introduce questa specificazione, coloro che hanno insegnato nelle scuole elementari dello Stato avranno solo punti 0,85: verranno, cioè, a trovarsi in una condizione peggiore di chi ha insegnato in una prima media presso un istituto legalmente riconosciuto,

Presento un emendamento alla nota b), suppressivo delle parole « al quale sia stato attribuito il minimo coefficiente a norma della lettera a) ».

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Moro sul suo emendamento?

MORO ALDO. Insisto. Ho esaminato anche il decreto di cui si è parlato, e ho visto che non è neppure chiaro se esso sia stato convertito in legge. Comunque, non è completo in quanto prevede che all'insegnamento elementare sia assegnata la semplice metà, senza precisare a cosa si riferisce, quindi non regola completamente la materia e richiede una ulteriore disciplina. Per di più, noi andia-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

mo più avanti nel favorire la categoria. La parte del decreto incompatibile con la nostra nuova disposizione viene abrogata, mentre restano in vigore le altre parti per le quali non vi è un nuovo regolamento. Ciò si può fare in base ai principi giuridici generali.

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza mi ha comunicato di non insistere sul suo emendamento.

BERTOLA. Aderisco all'emendamento Moro.

LOZZA. Se sopprimiamo, per intero, la nota (b), possiamo anche rinunciare all'emendamento Moro. Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere d), e) ed f), una volta eliminata la nota (b), la commissione si regolerà secondo le tabelle.

GIAMMARCO. Ma se sopprimiamo la nota (b) e non approviamo l'emendamento Moro, la commissione si trova vincolata dal decreto. Quindi, l'emendamento Moro è necessario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti. Abbiamo due emendamenti: il primo, dell'onorevole Moro Aldo, che separa dalla lettera A) i punti d), e) e f), raggruppandoli sotto una lettera B) con un punteggio massimo di tre punti, e sopprime la nota (b). L'altro emendamento dell'onorevole Parente, sopprime la seconda parte della nota (b).

L'emendamento Moro Aldo, essendo il più radicale, sarà votato per primo.

Pongo in votazione l'emendamento Moro Aldo.

(È approvato).

La votazione sull'emendamento Parente è preclusa dalla precedente votazione.

Pongo in votazione la prima parte del numero 3 della tabella, e precisamente la lettera A) e la nuova lettera B), del seguente tenore:

3. — *Titoli didattici* fino al massimo di punti 10

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti prestati nell'ultimo decennio (a) fino al massimo di » 7

a) Insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre.

b) Incarico d'insegnamento universitario.

c) Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.

B) Per i seguenti servizi od insegnamenti prestati nell'ultimo decennio fino al massimo di » 3

a) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti Nazionali.

b) Insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, prestato dopo il compimento del 22° anno di età e per un massimo di 10 anni.

c) Servizio prestato nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599.

(a) Per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

(È approvata).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Alla seconda parte del numero 3, vale a dire alla lettera C), già B), vi è un emendamento degli onorevoli Giammarco e Bertola: « Alla fine aggiungere: « Gli anni di servizio con qualifica di insufficiente sono considerati titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti fino a un massimo di punti 3 ».

PAVAN, *Relatore*. Siccome abbiamo abrogato la disposizione analoga relativa alle pubblicazioni, non possiamo accettare questo emendamento.

BIANCHINI LAURA. Anche se, per una precedente decisione, non possiamo inserire una disposizione del genere, personalmente rimango convinta dell'assurdità che degli insegnanti che sono stati sempre qualificati insufficienti entrino nei ruoli.

BERTOLA. Il parere favorevole dell'onorevole Bianchini conforta il mio emendamento. Mi pare che ci sia una logica in esso: se diamo un punteggio a chi ha buone qualifiche, analogamente, dovremmo togliere del punteggio a chi ha cattive qualifiche. Non si escluda dal concorso chi, dopo un anno o due anni di insegnamento, ottenga la qualifica di insufficiente — e si badi che per ottenere tale qualifica bisogna raggiungere un grado o di condotta immorale o di incapacità veramente notevole; — ma è giusto che costui abbia un coefficiente di demerito, che, cioè, di questa insufficienza si tenga conto nel concorso.

SILIPO. Ma se un insegnante ottiene la qualifica di insufficiente, non la presenta, certo, come titolo.

BERTOLA. Le qualifiche si richiedono d'ufficio. L'onorevole Silipo deve tener presente che le qualifiche sono registrate al Ministero. La commissione, se vede che un candidato non presenta le sue qualifiche, ha facoltà di richiederle al Ministero. Non v'è, quindi, alcuna difficoltà sotto questo aspetto.

PARENTE. Innanzi tutto, non sono d'accordo con l'onorevole Bertola, appunto per la considerazione fatta dall'onorevole Silipo. L'insegnante che si trovi nella disgraziata circostanza di avere riportato una qualifica

insufficiente, non è obbligato a far menzione del suo servizio e non v'è alcuna possibilità che il Ministero venga a sapere dove egli ha insegnato e dove si trovi il suo fascicolo. Inoltre, mi pare che si stia dimenticando che la cattedra viene conferita solo dopo un periodo di prova e in seguito a una relazione favorevole di ordine didattico. Il Ministero si riserva, dunque, durante il periodo di prova, di accertare se il vincitore del concorso abbia capacità didattica.

LOZZA. Faccio considerare che noi abbiamo lasciato al Ministro la facoltà di escludere i candidati dal concorso, senza indicarne il motivo. Se si dovesse trovarne uno che nasconda tutte le sue insufficienze e che si sia mostrato realmente e assolutamente incapace, il ministro ha la facoltà di escluderlo dal concorso.

SCAGLIA. Certo, è assurdo che costituisca titolo di merito un servizio prestato con qualifica di « insufficiente ». Ma, invece di una detrazione di punti, come quella proposta dagli onorevoli Giammarco e Bertola, riterrei più idonea una disposizione di questo genere: « Il servizio prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non viene calcolato agli effetti del punteggio stabilito nelle lettere A) e B) ».

BERTOLA. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello dell'onorevole Scaglia.

GIAMMARCO. Anche io aderisco all'emendamento Scaglia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Scaglia, che è così definitivamente formulato:

« Aggiungere alla fine della lettera C), (già B), le seguenti parole: « Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere A) e B) ».

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera C) del numero 3 della tabella, che, modificata per coordinamento con l'emendamento D'Ambrosio alla lettera A) e dall'emendamento Scaglia testè approvato, risulta del seguente tenore:

C) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito	fino al massimo di	punti	3
Per ogni qualifica di « ottimo »		»	1
Per ogni qualifica di « valente »		»	0,50
Per ogni qualifica di « buono »		»	0,25
Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere A) e B).			

(È approvata).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

VETTRONE. Purtroppo con ritardo, perché questa parte della tabella è già stata approvata, ma per uno scrupolo di coscienza a cui devo assolvere, sono costretto a chiedere alla Commissione di chiarire un punto che potrebbe rimanere controverso. Alla lettera c) sub A) si legge: « Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università ». A causa di questa precisazione: « con retribuzione a carico dell'Università », potrebbero rimanere esclusi tutti quegli assistenti incaricati che prestano servizio presso Osservatori o altri istituti che sono istituti di Stato a carattere universitario.

L'onorevole Moro mi dice che anche questi istituti si devono considerare compresi. Se io fossi convinto di questo non insisterei. Ma mi preoccupa il fatto che si

specifichi: « con retribuzione a carico dell'Università », perché in questi istituti è, sì, a carico dello Stato, ma attraverso il Consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

PRESIDENTE. È esatto che, nell'uso, con il termine « Università » si intendono anche gli istituti superiori a carattere universitario. Nessuno può mettere in dubbio che un osservatorio non sia un istituto universitario. Ad ogni modo, possiamo precisare, e ciò rimarrà nel resoconto della seduta, che la Commissione interpreta il termine « Università » della lettera c) sub A) nel senso di comprendervi anche gli istituti superiori di Stato a carattere universitario.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al n. 4 della tabella.

4. — Titoli militari	fino al massimo di	punti	15
a) Servizio prestato in reparti partecipanti ad operazioni di guerra:			
per ogni anno		»	1
per frazione di anno		»	0,50
b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra		punti	1
c) Croce di guerra al Valor militare		»	3
d) Avanzamento per merito di guerra		»	3
e) Medaglia di bronzo al Valor militare		»	5
f) Medaglia d'argento al Valor militare		»	9
g) Promozione per merito di guerra		»	9
h) Medaglia d'oro al Valor militare oppure Ordine militare d'Italia		»	15
i) Ferita in combattimento		»	2
l) Servizio di infermiera presso Enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:			
per ogni anno		»	1
per frazione di anno		»	0,50

I punti di cui sopra, ad eccezione di quelli previsti per la medaglia d'oro al Valor militare e per l'Ordine militare d'Italia, sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti. Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti.

I decorati di medaglie d'oro al Valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza, qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

Non essendovi emendamenti né osservazioni, pongo in votazione il numero 4 della tabella di valutazione.

(È approvato).

Vi è, infine, un emendamento al titolo del disegno di legge, proposto dal relatore. Nel testo attuale si legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio... ». Il relatore pro-

pone invece di sostituire: « ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti medi di istruzione ».

PAVAN, *Relatore*. Ho proposto questo emendamento perché era stato sollevato il dubbio che per « insegnamento medio » potesse intendersi soltanto la scuola media inferiore. Ho, quindi, modificato, per maggior precisione, in: « istituti medi di istruzione »; del resto, questa è la formula di uso comune.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento relativo al titolo, proposto dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge del quale abbiamo oggi ultimato l'esame.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti medi di istruzione, composizione

delle commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione ». (2163).

Presenti e votanti 27

Maggioranza 14

Voti favorevoli 24

Voti contrari 3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bertola, Bianchini Laura, Chini Cocoli Irene, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ermini, Failla, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Lozza, Mondolfo, Moro Aldo, Parente, Pavan, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Sallis, Scaglia, Silipo, Tesauero, Vetrone.

La seduta termina alle 11,40.